

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BINETTI, ABBATE, AGRUSTI, ALESSI, ENZO BALOCCHI, BOTTA, CAROLI, CASILLI, CECERE, CIMMINO, CIRINO POMICINO, CORRAO, D'ACQUISTO, DAL CASTELLO, DELFINO, DIANA, DI GIUSEPPE, DI LAURA FRATTURA, D'ONOFRIO, FARAGUTI, FUMAGALLI CARULLI, GARAVAGLIA, GASPARI, GELPI, GRIPPO, LATTANZIO, LOIERO, LUCCHESI, MANFREDI, MANNINO, MANTI, MASTELLA, MASTRANZO, MAZZOLA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PERANI, POLIDORO, PUJIA, ROSINI, ALBERTO ROSSI, ROJCH, SANESE, SARTORIS, SBARDELLA, SCOTTI, GIUSEPPE SERRA, TABACCI, TISCAR, TUFFI, ZARRO

Disciplina dei partiti e dei movimenti politici, delle fonti di finanziamento, della propaganda elettorale

Presentata il 24 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — 1. I recenti fatti di corruzione a tutti noti hanno posto in evidenza una situazione assai grave in ordine al finanziamento dei partiti e degli altri movimenti politici.

Tale situazione si caratterizza per due elementi:

a) la legislazione operante in Italia in tema di finanziamento pubblico ai partiti ha fallito nei suoi scopi perché non ha impedito i finanziamenti illeciti né ha svolto un'efficace azione di prevenzione e di repressione. In particolar modo gli strumenti del controllo preventivo si sono rivelati inadeguati e le specifiche norme

penali sono risultate di applicazione sporadica, incerta e non sufficientemente garantista;

b) la stessa legislazione ha determinato incertezze ed ambiguità anche in tema di finanziamenti privati ai partiti ed a singoli candidati, incertezze che si sono gravemente ripercosse sull'immagine pubblica presso larghe fasce della società civile e dell'ambiente politico.

D'altro canto è emersa, in modo sempre più marcato e perentorio, l'esigenza di un cambiamento profondo, tale da garantire una maggiore trasparenza ed una se-

rietà di controlli sulla gestione finanziaria dei partiti e dei movimenti politici, ed anche sui profili patrimoniali dell'attività dei candidati e degli esponenti politici durante la preparazione e in occasione delle campagne elettorali che li vedono comunque impegnati.

L'intreccio perverso tra politica ed affari e, al tempo stesso, la sua naturale conseguenza, quella cioè di rendere penalmente rilevante una serie assai ampia di comportamenti, spesso non percepita come intrinsecamente illecita da chi l'ha posta in essere, devono essere dunque troncati alla radice, anche — e soprattutto — in rapporto ad una diversa struttura del finanziamento, che normalmente e prevalentemente si alimenta di contributi privati, e, al tempo stesso, in rapporto ad un diverso e più trasparente regime delle contribuzioni.

Tuttavia, questi criteri di intervento, semplici ed ovvi, non sarebbero sufficienti se non fossero assicurate adeguate garanzie, sia sul piano del controllo sia su quello della erogazione, sottraendo la seconda a valutazioni arbitrarie o a pericolosi automatismi e prevedendo che il primo non si risolva in certificazioni di comodo.

È quindi necessario e non più procrastinabile modificare profondamente la materia del finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, per assicurare un controllo reale e sostanziale dell'uso del pubblico denaro, vincolandone l'erogazione al conseguimento di specifiche finalità obiettivamente riscontrabili e collegate a fini di promozione culturale, e, nel contempo, collegare ai contributi dei soci e dei privati il finanziamento ordinario di partiti e movimenti.

Del resto, occorre considerare che in questa linea si sono sviluppate all'estero interessanti esperienze, come quelle degli Stati Uniti e della Germania, e che le esigenze cui si ispira la presente proposta non sono isolate ma trovano non pochi riscontri di fondo anche in Italia.

Le erogazioni a carico dello Stato, svincolate totalmente dagli oneri di natura organizzativa dei partiti e finalizzate

ad obiettivi di carattere culturale, assumono una funzione residuale e minimale, per cui si contempla che la previsione di spesa non possa superare il tetto massimo di 1/3 dell'attuale quota di finanziamento pubblico, ed investono un soggetto, come la fondazione, pur sempre dotato di autonomia giuridica rispetto al partito.

2. Sembra doversi rilevare che la descritta situazione di crisi del sistema partitico trovi riscontro anche nella circostanza che i partiti politici, ancorché espressamente previsti dalla Costituzione come strumenti essenziali per la determinazione della politica nazionale, non abbiano trovato e non trovino nel sistema ordinamentale ordinario specifica disciplina.

È noto che giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto di poter superare la lacuna ordinamentale facendo ricorso alla disciplina contenuta negli articoli 36 e seguenti del codice civile. Tuttavia, è altrettanto noto che tale disciplina, seppure costituisce un punto di riferimento essenziale, non può di per sé esaurire tutte le problematiche che la complessa presenza dei partiti nella vita istituzionale e nella realtà economico-sociale determina.

È parso pertanto opportuno premettere alla disciplina specifica del finanziamento dei partiti, puntuali ed incisive, ancorché circoscritte, disposizioni dirette a dare definizione legislativa ai partiti politici, tenendo conto che si tratta di materia in evoluzione.

In particolare, sembra opportuno sottolineare l'importanza della individuazione nell'atto costitutivo e nello statuto degli strumenti essenziali per disciplinare la vita interna dei partiti, con specifico riferimento ai rapporti tra la struttura organizzativa ed i singoli soci, anche nel momento della indicazione dei soggetti destinati ad esercitare funzioni rappresentative negli organi istituzionali elettivi.

Dovendosi conservare ai partiti politici l'autonomia che è indispensabile per consentire l'esplicazione della tipica funzione ad essi assegnata dalla Costituzione, non è parso opportuno introdurre norme di legge determinative delle modalità di

attuazione dei rapporti interni ai partiti, sembrando sufficiente che tali modalità siano definite nell'esercizio della loro autonomia.

3. In linea generale va sottolineato che le norme rivolte a disciplinare *ex novo* la materia del finanziamento ai partiti e alle fondazioni risultano caratterizzate dall'istituzione di una nuova ed elevata autorità di erogazione e di controllo, un'autorità di garanzia cui competeranno poteri di decisione, di controllo e di applicazione delle sanzioni, nonché dalla previsione che contributi pubblici potranno essere erogati solo a fondazioni ed in relazione al compimento di specifiche attività, culturali o promozionali, o anche di ricerca e studio, e non più per far fronte a generiche esigenze di funzionamento delle strutture organizzative del partito. A queste ultime, invece, i partiti dovranno d'ora in poi far fronte con risorse da attingere presso i privati ed i propri soci.

Più in particolare, le direttrici fondamentali della proposta di legge sono le seguenti:

a) l'Autorità è composta da tre persone designate dalle più alte cariche dello Stato in modo da assicurare, al massimo livello, garanzie d'indipendenza e di autorevolezza e da circoscrivere la frontiera del lecito nelle attività economiche collegabili alla comunità politica, recidendo i legami perversi tra politica ed affari.

Il controllo da parte dell'Autorità sulla gestione dei fondi pubblici erogati è particolarmente penetrante per le fondazioni. Per i partiti, esclusi dalla legge da ogni forma di finanziamento pubblico salvo che a titolo di rimborso per le spese in occasione delle competizioni elettorali, le forme di controllo, pur rigorose e pervasive (sino alla previsione della certificazione dei bilanci ad opera di apposita società e della successiva verifica da parte dell'Autorità di garanzia) sono tuttavia rispettose dell'autonomia che ai partiti medesimi è riconosciuta nell'attuale sistema.

L'Autorità ha inoltre il potere di determinare, secondo criteri obiettivi e trasparenti, le erogazioni pubbliche che abbiano come destinatari non già i partiti ma ap-

posite istituzioni politico-culturali, che devono assumere la forma giuridica della fondazione e devono svolgere compiti di elaborazione culturale.

All'Autorità — che proprio per la designazione dei suoi componenti e la qualificazione di essi tende a porsi quasi come un « raccordo » tra vertici politici e vertici istituzionali — è attribuita la competenza anche per le sanzioni. Come si è osservato all'inizio, l'attuale legislazione sul finanziamento dei partiti è caratterizzata da un eccessivo quanto inutile ricorso alla sanzione penale e da una normativa speciale che non si è rivelata né efficace né garantista, perché spesso si sovrappone alle disposizioni del codice penale. Ne è derivata una applicazione molto problematica.

Si è perciò optato per un riordino della materia sanzionatoria, che si fonda sull'applicazione di fattispecie del codice penale, oltre che su sanzioni amministrative. Sono tuttavia previste ipotesi penali speciali per le più gravi fattispecie d'illegittima acquisizione di contributi da enti pubblici ed equiparati, nonché per la violazione delle prescrizioni in ordine al tetto massimo di spesa elettorale per i candidati.

È stata riaffermata e ribadita la punibilità dei finanziamenti illegali qualora siano il frutto di atti di partecipazione, da parte di esponenti politici, in delitti contro la pubblica amministrazione.

Per quanto concerne il delicato problema dell'applicabilità delle norme sulla ricettazione per i casi di finanziamento di provenienza illecita o sospetta, si è operata una scelta di chiaro significato, stabilendo, senza equivoci, che debba applicarsi la norma penale sulla ricettazione qualora risulti che il percettore abbia, con piena consapevolezza, accettato denaro di cui gli era nota la provenienza illecita, e che debba applicarsi l'articolo 712 del codice penale per i fatti colposi, per evitare possibili abusi interpretativi che finirebbero con alterare la storica fisionomia del reato di ricettazione, che, come è noto, esige il dolo cosiddetto « diretto » e per evitare le difficoltà interpretative cui, anche per il concorso delle norme del

codice penale, dà luogo l'attuale, troppo elastica fattispecie speciale dell'articolo 7 della legge del 1974;

b) mentre il finanziamento a carico dello Stato è riservato alle fondazioni culturali costituite dai partiti, il finanziamento privato è volontario, è incentivato con un appropriato regime di esenzione fiscale, stabilendo tuttavia garanzie adeguate di trasparenza nel senso di prevedere un obbligo periodico d'informazione, da parte dei soggetti che ricevono contributi, all'Autorità di garanzia.

L'equiparazione di ogni utilità diversa dal denaro alle sovvenzioni di natura pecuniaria garantisce contro le elusioni della normativa proposta, mentre la previsione dell'esenzione fiscale di cui si è detto ed il regime di pubblicità connesso assicura contro episodi di millantato credito e contro comportamenti di possibile rilevanza penale;

c) la nuova legge, essendo ispirata ad una logica nuova e diversa rispetto alle precedenti, ne deve comportare la totale abrogazione, restando soltanto assicurata l'erogazione dei contributi pubblici secondo l'ammontare dell'anno precedente in un periodo transitorio limitato tassativamente ad un anno. È fatta salva la normativa che prevede il finanziamento pubblico dei partiti solo a titolo di con-

corso nelle spese sostenute in occasioni di competizione elettorali.

Per le ordinarie attività dei gruppi parlamentari si fa carico sui bilanci interni delle Camere.

4. È parso infine necessario inserire una limitata normativa diretta alla regolamentazione della propaganda elettorale con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni di massa: si tratta, peraltro, della ricezione di un'indicazione già espressa in altra proposta di legge presentata nel corso della presente legislatura.

Anche sotto questo profilo emerge il tentativo di organica revisione dell'intero sistema ordinamentale riferito ai partiti politici, pur nella consapevolezza che la estrema complessità e delicatezza della istituzione richiede interventi misurati, ma non per questo meno incisivi.

5. Si tratta, nell'insieme, di una proposta che mira a migliorare la legislazione attualmente in vigore attraverso un'equilibrata opera di coordinamento e di adeguamento, ma anche ad offrire un segnale preciso dell'impegno dei partiti a fare politica in modo nuovo, davvero trasparente, con un definitivo rifiuto di logiche « corrottrici » e con una rinnovata sensibilità per la questione morale che tanto sta a cuore ai cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Definizione di partito
e di movimento politico).*

1. È partito politico ogni associazione di cittadini organizzati allo scopo di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

2. Ai partiti politici, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono equiparati i movimenti politici comunque denominati, qualora rivestano le caratteristiche previste nel comma 1.

ART. 2.

*(Struttura dei partiti
e dei movimenti politici).*

1. I partiti politici si costituiscono con atto pubblico.

2. La disciplina dei rapporti interni ai partiti politici è determinata dallo statuto.

3. Lo statuto dei partiti politici deve contenere le norme relative alla scelta dei candidati alle elezioni politiche ed amministrative, che può avvenire anche mediante elezioni primarie.

4. L'iscrizione ai partiti politici è pubblica, gratuita e garantita. Tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di iscriversi senza oneri economici ai partiti politici mediante dichiarazione autenticata dal segretario comunale del comune di residenza o da altro pubblico ufficiale e comunicata all'organo del partito, designato dallo statuto, che può respingerla con provvedimento motivato, solo in base ai criteri fissati nello statuto, entro trenta giorni dal ricevimento. Il provvedimento è impugnabile dinanzi agli organi previsti nello statuto. La tutela dei diritti degli iscritti è garantita dagli statuti mediante la previ-

sione di procedimenti e di organi che assicurino l'imparzialità di giudizio.

5. Le risorse economiche e patrimoniali dei partiti politici sono determinate dai contributi degli associati, secondo quanto prescritto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

6. I partiti politici possono acquistare beni immobili secondo le norme stabilite dal codice civile. Non possono acquistare titoli azionari né quote di partecipazione di società commerciali di qualsiasi natura.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano ai partiti politici le norme di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile.

ART. 3.

(Contribuzioni private).

1. Le contribuzioni dei privati in favore di partiti politici sono libere.

2. Le contribuzioni dei privati possono essere effettuate a condizione che i partiti politici destinatari siano regolarmente costituiti secondo quanto disposto dall'articolo 2.

ART. 4.

(Contribuzioni e sovvenzioni alle fondazioni).

1. Per lo svolgimento di attività culturali ovvero di studio, ricerca e formazione, i partiti politici possono costituire fondazioni secondo le norme del codice civile. Le fondazioni possono ricevere contribuzioni e sovvenzioni in denaro o altra utilità da privati o dallo Stato. Tali fondazioni, ferma restando la disciplina del codice civile, dovranno essere iscritte in apposito albo presso l'Autorità di garanzia di cui all'articolo 6, che determina i requisiti per l'iscrizione e delibera in ordine ad essa. Le somme erogate dallo Stato alle fondazioni sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in misura comunque non superiore ad un terzo dello stanziamento pre-

visto dall'articolo 3, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, secondo la sua rivalutazione annuale in relazione al tasso programmato di inflazione.

ART. 5.

(Divieto di contribuzioni da parte di soggetti pubblici).

1. È vietata ogni contribuzione o sovvenzione in qualsiasi forma da parte di amministrazioni pubbliche o altri soggetti di diritto pubblico, nonché da parte di società con capitale a partecipazione pubblica superiore al 20 per cento.

2. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione del divieto di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino al triplo delle somme illegittimamente versate.

ART. 6.

(Autorità di garanzia e di controllo del finanziamento pubblico).

1. È istituita l'Autorità di garanzia e di controllo del finanziamento delle fondazioni di cui all'articolo 4 nonché di controllo del finanziamento dei partiti politici nei casi di cui all'articolo 11, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità è composta da tre membri che durano in carica, improrogabilmente, sei anni e che sono nominati, rispettivamente, dal Presidente della Corte costituzionale, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche, anche fuori ruolo, i magistrati fuori ruolo delle giurisdizioni superiori e gli avvocati con anzianità di almeno 20 anni che abbiano effettivamente svolto la loro funzione dinanzi alle magistrature superiori.

3. I componenti dell'Autorità non possono essere confermati e non possono par-

tecipare ad elezioni politiche e amministrative nei cinque anni successivi alla scadenza della carica.

ART. 7.

(Disciplina dell'Autorità di garanzia).

1. L'Autorità approva lo schema del proprio regolamento con il quale disciplina la struttura organizzativa interna, l'uso delle proprie risorse finanziarie, i procedimenti ed ogni altro profilo relativo al suo funzionamento, anche nei rapporti con organi e soggetti esterni.

2. Il regolamento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I fondi necessari al funzionamento dell'Autorità sono stanziati in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 8.

(Struttura dell'Autorità di garanzia).

1. L'Autorità è presieduta a rotazione, per turni annuali, da ciascun componente, secondo l'ordine di anzianità. Essa delibera a maggioranza.

ART. 9.

(Competenze dell'Autorità di garanzia).

1. Sulla base dello stanziamento di cui all'articolo 4 l'Autorità provvede a ripartire le sovvenzioni pubbliche in favore delle fondazioni previste dalla presente legge, che ne abbiano fatto richiesta nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 7, secondo una programmazione annuale determinata sulla base dei criteri previsti con risoluzioni generali da essa adottate.

2. Nella ripartizione delle sovvenzioni l'Autorità tiene conto della dimensione nazionale, regionale e locale del partito politico che ha costituito la fondazione, dei

voti conseguiti dalle liste del partito nelle ultime elezioni politiche ove il partito medesimo fosse esistente prima di tali elezioni, degli obiettivi e della estensione delle attività proposte nei programmi presentati dai richiedenti.

3. La ripartizione delle sovvenzioni deve essere effettuata con riferimento alle specifiche esigenze accertate ed alla qualificazione delle iniziative programmate.

4. Il piano di ripartizione delle sovvenzioni a carico dello Stato è reso pubblico mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10.

(Modalità dell'erogazione delle sovvenzioni).

1. L'erogazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 9 ha luogo esclusivamente in favore del soggetto delegato a riscuotere che dovrà essere nominativamente indicato negli atti delle fondazioni e che ne risponderà quale consegnatario. La sovvenzione non è cedibile a terzi o sequestrabile o pignorabile ad alcun titolo e gli atti eventualmente posti in essere sono nulli.

2. Il regolamento di cui all'articolo 7 determina ogni altra modalità dell'erogazione.

3. Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Autorità può stabilire un eventuale incremento del contributo già erogato, ovvero la sua decurtazione per l'anno successivo, con deliberazione motivata in rapporto ai risultati raggiunti ed alla attività effettivamente svolta e documentata.

ART. 11.

(Erogazioni private in occasione di competizioni elettorali).

1. La contribuzione da parte dei privati in favore di partiti politici comunque denominati che partecipino alle elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, nonché alle elezioni regio-

nali, provinciali e comunali, deve essere erogata in base ai criteri previsti dalla presente legge e deve essere versata esclusivamente ai soggetti a tal fine designati dai segretari amministrativi di ogni partito, che ne rilasciano regolare ricevuta, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 14.

ART. 12.

(Regolamentazione delle contribuzioni).

1. Tutte le contribuzioni, comunque corrisposte, anche sotto forma di utilità diverse dal denaro, sono cronologicamente annotate in appositi registri. Estratti ed elenchi di queste operazioni sono comunicati semestralmente all'Autorità, corredati dalle indicazioni nominative dei soggetti che le hanno effettuate.

2. L'annotazione delle contribuzioni di importo non superiore a lire 10 milioni è facoltativa, salvo che si tratti di contribuzioni periodiche e continuative operate dallo stesso soggetto o da soggetto comunque collegato.

ART. 13.

(Obblighi dei candidati ad elezioni politiche e amministrative).

1. L'articolo 12 si applica ai singoli candidati alle elezioni politiche, comunali, provinciali o regionali, i quali devono trasmettere l'elenco dei contributi ricevuti entro il trimestre successivo allo svolgimento delle elezioni, unitamente ad un rendiconto delle spese sostenute.

2. Gli eventuali documenti giustificativi delle spese devono essere conservati dai candidati per un anno dalla data delle elezioni. Qualora le spese sostenute eccedano i contributi ricevuti, il candidato deve indicare i mezzi propri utilizzati per farvi fronte.

3. L'Autorità determina nel regolamento di cui all'articolo 7 il tetto massimo di spesa elettorale per ciascun candidato in relazione al tipo di elezione e

alle dimensioni del collegio elettorale. Chiunque viola le prescrizioni dell'Autorità di cui al presente comma è punito con la reclusione fino a due anni.

4. Il presente articolo si applica anche ai candidati risultati non eletti.

ART. 14.

(Deducibilità delle erogazioni private ai fini dell'imposizione sul reddito).

1. Tutte le somme erogate da soggetti privati, persone fisiche, giuridiche ed imprese, ai sensi della presente legge, sono deducibili dall'imponibile per un importo non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato, purché regolarmente documentate all'atto della presentazione della dichiarazione annuale.

ART. 15.

(Controlli dell'Autorità di garanzia sulle fondazioni).

1. L'Autorità sovrintendente alla regolare gestione delle risorse economiche delle fondazioni. A tal fine essa verifica i bilanci annuali, redatti secondo lo schema dalla medesima stabilito e certificati da apposita società; può richiedere informazioni sulla gestione, compiere ispezioni, indagini, formulare richieste conoscitive, avvalendosi anche della collaborazione degli organi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche. Qualora dalle indagini espletate emergano fatti penalmente rilevanti, ha l'obbligo di riferirne immediatamente all'autorità giudiziaria, salve le attività di propria competenza.

ART. 16.

(Bilanci dei partiti e controllo dell'Autorità di garanzia).

1. I bilanci annuali dei partiti politici che abbiano partecipato alle elezioni politiche ed amministrative di cui all'articolo

11, verificati da una apposita società di certificazione, sono inviati per l'esame e l'approvazione all'Autorità, conformemente al modello da essa predisposto e nei termini fissati dal regolamento di cui all'articolo 7.

ART. 17.

(Sanzioni).

1. Salva l'applicazione delle norme penali qualora i fatti costituiscano reato, la percezione di contributi in violazione delle norme della presente legge comporta in ogni caso l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari al doppio del contributo illegittimamente ricevuto ovvero pari al doppio del valore dell'utilità illegittimamente acquisita.

2. Qualora non si sia adempiuto alla richiesta d'informazioni di cui all'articolo 15, ovvero in caso di trasmissione di notizie in tutto o in parte incomplete, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applica una sanzione amministrativa, definita in relazione alla gravità della violazione posta in essere, di ammontare non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 100 milioni.

3. Si applica l'articolo 648 del codice penale se risulta che il percettore ha avuto conoscenza certa, all'atto della ricezione, che il denaro o le altre utilità costituiscono il frutto di uno dei delitti di cui al comma 5, o che il denaro o le altre utilità sono comunque di provenienza illecita.

4. Si applica l'articolo 712 del codice penale quando la provenienza illecita avrebbe potuto essere conosciuta usando l'ordinaria diligenza.

5. Restano salve le norme penali in caso di concorso nei delitti di cui agli articoli 314, 315, 317, 318, 319 e 323 del codice penale.

6. Le somme illegittimamente riscosse sono confiscate. Con provvedimento motivato dell'Autorità, da adottarsi al termine di apposito procedimento disciplinato dal

regolamento di cui all'articolo 7 e in cui sia assicurato il rispetto del diritto alla difesa, ai partiti politici, ai movimenti politici e alle fondazioni, i cui appartenenti siano responsabili di una delle violazioni di cui al presente articolo, è applicata una decurtazione della sovvenzione pubblica per l'anno successivo nella misura prevista dal regolamento, e, qualora la violazione sia reiterata, la sospensione da ogni ulteriore finanziamento pubblico per uno o più anni, a seconda della gravità del fatto.

8. Al pagamento della sanzione sono obbligati in via solidale la persona fisica che ha commesso l'infrazione e il partito politico, il movimento o la fondazione.

ART. 18.

(Tutela giurisdizionale).

1. Nei confronti dei provvedimenti adottati dall'Autorità è ammesso ricorso in via esclusiva al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

ART. 19.

(Poteri dei cittadini).

1. Chiunque può presentare motivate denunce all'Autorità qualora ritenga che partiti politici, movimenti politici o fondazioni abbiano violato le norme contenute nella presente legge.

2. L'Autorità, ove la denuncia non risulti manifestamente infondata, procede alle opportune indagini e adotta, se del caso, i conseguenti provvedimenti dei quali è data notizia a chi ha presentato la denuncia ed al partito, movimento o fondazione interessati.

ART. 20.

(Erogazione di servizi).

1. I partiti politici che siano rappresentati nel Parlamento nazionale ovvero nelle assemblee regionali, nei consigli provin-

ciali e nei consigli comunali di città capoluogo di provincia, hanno diritto di ottenere a richiesta la riduzione al 50 per cento sulle tariffe telefoniche, postali, elettriche per le utenze relative alle proprie sedi, secondo i criteri fissati dall'Autorità, nonché l'utilizzazione anche gratuita di ambienti e spazi pubblici.

2. I benefici di cui al comma 1 possono essere erogati soltanto a condizione che i partiti politici siano regolarmente costituiti secondo le norme della presente legge.

3. I benefici di cui al comma 1 si applicano altresì alle fondazioni istituite secondo le norme della presente legge.

ART. 21.

(Disciplina della propaganda elettorale).

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, delle elezioni politiche, delle elezioni regionali ed amministrative, con scrutinio di lista, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietato svolgere propaganda elettorale per il voto di preferenza dei singoli candidati a mezzo di manifesti murali, stampati murali, giornali murali, di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di *spot* pubblicitari e trasmissioni pubblicitarie radio-televisive ad eccezione di quanto previsto nei successivi commi.

2. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 la partecipazione a dibattiti, convegni, conferenze che siano trasmessi da emittenti radio-televisive o riportati, parzialmente o per intero, dalla stampa.

3. Non rientra altresì nel divieto di cui al comma 1 l'indicazione del nominativo di candidati alle elezioni di cui al comma 1 in comunicati che annuncino dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 500.000 e un massimo di lire 100 milioni da irrogarsi

con provvedimento dell'Autorità, salva l'applicazione delle norme penali qualora i fatti costituiscono reato.

5. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 4, qualora la propaganda elettorale vietata ai sensi del comma 1 sia stata effettuata a mezzo di radio o di televisione, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria delibera la sospensione dell'efficacia della concessione per un periodo da 5 a 15 anni. Nel caso di recidiva nelle stesse violazioni il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la revoca della concessione.

ART. 22.

(Finanziamento dei gruppi parlamentari).

1. Per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, i gruppi parlamentari ricevono contributi a carico dei bilanci interni delle due Camere secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.

ART. 23.

(Norme transitorie e finali).

1. Sono abrogati gli articoli 3, 6, 7 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e gli articoli 3, commi primo, sesto e settimo, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate le somme erogate ai singoli partiti politici nell'anno precedente.